

N.I. 54/2022

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 3 maggio 2022

Oggetto: Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022: novità in tema di fatturazione elettronica e pagamenti elettronici.

Con il **DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30-4-2022, il Governo ha disposto "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

In allegato riportiamo una nota illustrativa e di commento **predisposta dal Dr. F. Scopacasa** limitata alle disposizioni contenute nel **Capo II**, relativo alla materia **finanziaria e fiscale** e, in particolare, nell'**articolo 18**, riguardante:

- 1) la fatturazione elettronica;**
- 2) i pagamenti elettronici;**
- 3) le corrispondenti sanzioni stabilite per la loro mancata accettazione.**

La conversione in legge del Decreto-legge

Si ricorda che, come indicato nell'art. 50 del Decreto-Legge, questo "entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Ndr: quindi è in vigore dal 1° maggio 2022) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge."

Va quindi tenuto presente che le indicazioni del decreto qui di seguito riportate **potrebbero subire modificazioni o integrazioni** nel previsto passaggio parlamentare necessario per la sua conversione in legge entro i 60 giorni previsti dalla Costituzione (entro il 29 giugno 2022).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini



All.: nota illustrativa



COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Decreto-Legge n. 36/2022

Novità in tema di fatturazione elettronica e pagamenti elettronici.

Dr. Francesco Scopacasa

2 maggio 2022

1. FATTURAZIONE ELETTRONICA

Situazione precedente al DL n. 36/2022

Come è noto, il regime della fatturazione elettronica, già obbligatorio dal 6.6.2013 in linea generale per tutti i soggetti passivi IVA con riferimento alle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione (B2G), è divenuto obbligatorio dall'1.1.2019 per effetto dell'art. 1, c. 3 del D. Lgs. n. 127/2015, anche con riferimento alle fatture emesse nei confronti di soggetti privati (B2B) e nei confronti di consumatori finali (B2C).

Tuttavia, gli ultimi due periodi del medesimo art. 1, c. 3 del D. Lgs. n. 127/2015 avevano disposto l'**esonero** dall'obbligo della fatturazione elettronica per:

- i soggetti che rientrano nel "regime di vantaggio" (art. 27, commi 1 e 2, DL 6.7.2011, n. 98) e quelli che applicano il **regime forfetario agevolato** (art. 1, commi da 54 a 89, l. 23.12.2014, n. 190) (c.d. contribuenti "minimi");
- le **associazioni sportive dilettantistiche** che hanno optato per il regime speciale stabilito dalla L. n. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo **non superiore a euro 65.000** con previsione, in caso di superamento di tale limite, di una particolare procedura di fatturazione.

Questi soggetti, pertanto, hanno potuto continuare finora ad emettere fatture cartacee; risulta tuttavia che una buona parte di essi ha nel frattempo deciso di emettere "spontaneamente" le fatture in formato elettronico tramite il Sistema di interscambio (SdI).

Riferimento alle disposizioni dell'Unione Europea.

L'esonero per le suddette categorie di soggetti era stato posto in coerenza con la **Decisione di esecuzione (UE) 2018/593** del Consiglio del 16 aprile 2018 che aveva autorizzato la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE. In tale occasione, infatti, l'autorizzazione era stata concessa per un **periodo limitato a tre anni** ma aveva escluso dall'obbligo i "soggetti passivi che beneficiano della **franchigia per le piccole imprese** di cui all'articolo 282 della predetta direttiva".

In vista della scadenza del triennio, il 31 marzo 2021 l'Italia aveva rinnovato la sua richiesta di mantenere il vigente obbligo di fatturazione elettronica, **nonché di estenderlo anche alle piccole imprese**.

La richiesta è stata accolta dalla UE con la **Decisione di esecuzione del Consiglio n. 2251 del 13.12.2021** (in Gazzetta Ufficiale della UE n. L 454 del 17.12.21) che ha modificato in tal senso la precedente Decisione n. 2018/593 per un **ulteriore triennio ("fino al 31 dicembre 2024")**.

Le nuove disposizioni

In attuazione della Decisione U.E. n. 2251/2021, l'art. 18, comma 2 del DL n. 36/2022 in oggetto ha quindi **espressamente abrogato la disposizione di esonero** per tali soggetti, ma ha contemporaneamente stabilito (art. 18, comma 3) che per essi l'**obbligo** della fatturazione elettronica **si applicherà**:

Aderente a



CONFIMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –

Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

- a partire **dal 1° luglio 2022** per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, **superiori a euro 25.000**;
- a partire **dal 1° gennaio 2024** per i **restanti soggetti**.

E' opportuno ricordare che l'**obbligo** della fatturazione elettronica si applicherà alle date sopra indicate non solo agli **esercenti il commercio al minuto** per i quali l'emissione della fattura è obbligatoria **solo se è richiesta dal cliente**, ma anche agli esercenti le **altre attività di impresa** e ai **professionisti**, per i quali l'obbligo di emettere la fattura per le operazioni effettuate sussiste in ogni caso indipendentemente dall'eventuale richiesta del cliente.

Moratoria delle sanzioni per eventuali violazioni degli obblighi di fatturazione

Per i soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di violazione degli obblighi di fatturazione nei termini previsti, è stato stabilito che, limitatamente al **terzo trimestre del periodo d'imposta 2022** (1° luglio – 30 settembre), non si applicano le sanzioni **se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (art. 18, comma 3 del DL n. 36/2022).

Così, **ad esempio**, per una cessione di beni effettuata ai fini IVA il 10 luglio 2022, la fattura elettronica da emettere ordinariamente in via immediata entro 12 giorni (22 luglio 2022) potrà invece essere emessa senza applicazione di sanzioni entro il 31 agosto 2022.

Si ricorda in proposito che per la violazione degli obblighi inerenti alla fatturazione delle operazioni è stabilita, in via generale, una "sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000". (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

2. PAGAMENTI ELETTRONICI

Situazione precedente al DL n. 36/2022

Come era stato stabilito dal DL 124/2019, art. 22, c. 1 e 1 bis, gli **esercenti** che **accettano** dai clienti **pagamenti elettronici** effettuati con carte di debito, credito o prepagate, ovvero con altri strumenti **tracciabili** beneficiano, in via **permanente**, di un **credito d'imposta pari al 30 %** delle relative commissioni che sono loro addebitate dagli **operatori finanziari** che sono soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria (art. 7, sesto comma del DPR 29.9.73, n. 605).

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi dell'esercente relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a 400.000 euro** (DL 124/2019, art. 22, c. 2).

Con disposizione a carattere **temporaneo** (dal **1° luglio 2021 al 30 giugno 2022**) era stato successivamente stabilito che il **credito d'imposta è elevato al 100 %** per gli esercenti che adottano strumenti di pagamento elettronico (POS) **collegati** ai Registratori telematici (o ai futuri sistemi «**evoluti**» di incasso) (DL 124/2019, art. 22, c. 1 ter).

Per il medesimo periodo (1-7-21 – 30-6-22) era stato inoltre stabilito un distinto credito d'imposta – parametrato in funzione del volume d'affari – relativo alle spese sostenute per acquisto, noleggio, utilizzo di POS e/o spese di convenzionamento ovvero **sostenute per il collegamento tecnico tra i dispositivi** (DL 124/2019, art. 22 bis).

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

Agli **operatori** che **mettono a disposizione** degli esercenti i **sistemi di pagamento** è stato posto l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta e di trasmettere agli esercenti, **mensilmente** e per via telematica, **l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate** nel periodo di riferimento (DL 124/2019, art. 22, c. 5).

A tali obblighi è stato in seguito aggiunto quello di "trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i **dati identificativi** degli strumenti di pagamento elettronico "**di cui al comma 1-ter**" messi a disposizione degli esercenti, nonché **l'importo complessivo delle transazioni giornaliere** effettuate mediante gli stessi strumenti." (art. 5 novies del DL 21.10.21 n. 146, conv. L. 17.12.21, n. 215).

Il riferimento al "**comma 1-ter**" faceva ritenere che l'obbligo di trasmissione dei dati da parte degli operatori finanziari doveva intendersi **limitato ai soli** strumenti di pagamento elettronico "**collegati**" ai Registratori telematici (o ai futuri sistemi «**evoluti**» di incasso).

Si riporta, per una migliore comprensione, il testo integrale dell'art. 22, c. 5 del DL n. 124/2019:

" 5. Gli **operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento** di cui ai commi 1 e 1-bis trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la **Banca d'Italia**, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalita' e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente **trasmettono agli esercenti, mensilmente** e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i **dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico [di cui al comma 1-ter]** messi a disposizione degli esercenti, nonché **l'importo complessivo delle transazioni giornaliere** effettuate mediante gli stessi strumenti."

Le nuove disposizioni

L'art. 18, comma 4 del DL n. 36/2022 ha adesso ulteriormente modificato l'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del DL n. 124/2019, limitandosi a **sopprimere le parole «di cui al comma 1-ter»** e a mantenere invece fermo tutto il resto della disposizione.

Si deve ritenere, quindi, che l'attuale modifica abbia l'effetto di **ampliare l'obbligo di trasmissione dei dati posto a carico degli operatori finanziari** non solo con riferimento alle operazioni effettuate dagli esercenti con gli strumenti di pagamento **collegati** ai Registratori telematici, ma anche a quelle effettuate mediante tutti i **sistemi di pagamento comunque messi a disposizione** degli esercenti.

Si ritiene, peraltro, che l'operatore finanziario potrebbe non conoscere se l'esercente abbia o meno collegato al Registratore telematico il sistema di pagamento che gli ha messo a disposizione.

La norma non sembra disporre invece **alcun nuovo adempimento a carico degli esercenti** né sembra considerare l'ipotesi in cui lo strumento di pagamento elettronico (POS) non sia "**nesso a disposizione**" dall'operatore finanziario nei confronti dell'esercente, ma sia da questo autonomamente **acquisito in proprietà** mediante altri canali.

Si presume che sull'argomento debbano intervenire chiarimenti ufficiali da parte degli Enti competenti (Banca d'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle entrate).

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc



3. SANZIONI STABILITE PER LA MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

Situazione precedente al DL n. 36/2022

Sull'argomento l'art. 15, c. 4-bis, DL 179/2012 aveva stabilito che:

4-bis. A decorrere dal [1° gennaio 2023], nei casi di **mancata accettazione di un pagamento**, di **qualsiasi importo**, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una **somma pari a 30 euro**, aumentata del **4 per cento del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. **L'autorità competente a ricevere il rapporto** di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è **il prefetto della provincia** nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.

Le nuove disposizioni

L'art. 18, comma 1 del DL n. 36/2022 ha adesso modificato l'articolo 15, comma 4-bis del DL n. 179/2012, limitandosi a **sostituire** la data «1° gennaio 2023» con la data «**30 giugno 2022**», **anticipando** così l'applicazione delle sanzioni per le violazioni effettuate e mantenendo invece fermo tutto il resto della disposizione.

Si ritiene tuttavia che, per la **concreta attuazione** sotto il profilo operativo di tali disposizioni (in particolare: modalità di denuncia e di accertamento della mancata accettazione), debbano intervenire chiarimenti ufficiali da parte degli Enti competenti (Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

